

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1046 del 15/04/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA COSTA GERMANO & ROBERTO S.N.C.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVAGGIO ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DELLA SOCIETA'" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOCALITA' LARZANO N. 50.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1035 del 13/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **COSTA GERMANO & ROBERTO S.N.C.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVAGGIO ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA DELLA SOCIETÀ" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIVERGARO, LOCALITÀ LARZANO N° 50.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *" Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- l'istanza della Ditta **COSTA GERMANO & ROBERTO S.N.C.**, avente sede legale in Comune di Rivergaro, Località Larzano n° 50, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Rivergaro e trasmessa dallo stesso con nota 26/01/2016, prot. n° 516 (acquisita agli atti in data 01/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/731) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavaggio attrezzature al servizio dell'attività agricola della società" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rivergaro, Località Larzano n° 50;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota 21/03/2016, prot. n° 1450 (acquisita agli atti in data 30/03/2016 con prot. n° PGPC/2016/3052);

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle attrezzature agricole dell'azienda vengono trattate con un impianto costituito da una vasca di sedimentazione, un disoleatore e un pozzetto d'ispezione;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Rivergaro con nota 07/04/2016, prot. n° 2581 (acquisito agli atti in data 07/04/2016 con prot. n° PGPC/2016/3372);

Preso atto che il Comune di Rivergaro interpellato, rispetto agli adempimenti previsti dalla L.n. 447/95, con nota del 7/04/2016 prot. n. 2581 pervenuta a questa Struttura in pari data ed assunta al prot. n. 3372 ha comunicato che: *".....non è necessario il rilascio di ulteriori autorizzazioni, comunicazioni, nulla osta con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla L. 447/95 di competenza comunale....."*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **COSTA GERMANO & ROBERTO S.N.C.** per l'attività "lavaggio attrezzature al servizio dell'attività agricola della società" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rivergaro, Località Larzano n° 50;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **COSTA GERMANO & ROBERTO S.N.C.** (C. FISC. 00307820332) per l'attività di "lavaggio attrezzature al servizio dell'attività agricola della società" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rivergaro, Località Larzano n° 50 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti **prescrizioni**:
 - α) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - β) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - γ) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere effettuata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - δ) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e

dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- ε) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Rivergaro, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- φ) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rivergaro, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

5. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Rivergaro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.